

PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA Italia) 540

REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE, E DELLA RELATIVA INFORMATIVA

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che chiudono al 31 dicembre 2017 o successivamente).

Indice

	Paragrafo
Introduzione	
Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia).....	1
Natura delle stime contabili	2-4
Data di entrata in vigore	5
Obiettivo	6
Definizioni	7
Regole	
Procedure di valutazione del rischio e attività correlate	8-9
Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi	10-11
Risposte del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi	12-14
Ulteriori procedure di validità in risposta ai rischi significativi	15-17
Valutazione della ragionevolezza delle stime contabili e determinazione degli errori	18
Informativa relativa alle stime contabili	19-20
Indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione	21
Attestazioni scritte	22
Documentazione	23
Linee guida ed altro materiale esplicativo	
Natura delle stime contabili	A1-A11
Procedure di valutazione del rischio e attività correlate	A12-A44
Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi	A45-A51
Risposte del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi	A52-A101
Ulteriori procedure di validità in risposta ai rischi significativi	A102-A115
Valutazione della ragionevolezza delle stime contabili e determinazione degli errori	A116-A119
Informativa relativa alle stime contabili	A120-A123
Indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione	A124-A125
Attestazioni scritte	A126-A127
Documentazione	A128
Appendice: Quantificazione del fair value e relativa informativa secondo diversi quadri normativi sull'informativa finanziaria	

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540 *Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa*, deriva dal principio di revisione internazionale (ISA) 540 *Auditing accounting estimates, including fair value accounting estimates, and related disclosures* - versione gennaio 2015 - e recepisce gli adattamenti derivanti dagli ISA Italia emanati con Determine del MEF pubblicate fino al 31 luglio 2017. Esso deve essere letto congiuntamente al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”.

I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l'ISQC Italia 1 rappresentano i principi ISA e l'ISQC 1 emanati dall'International Auditing and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l'autorizzazione dell'International Federation of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi, dell'INRL e di Consob e successivamente integrati con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ordinamento italiano in conformità al documento “A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB's International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications”. La riproduzione è consentita in Italia per finalità non commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell'Italia. Il testo approvato degli ISA e dell'ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall'IFAC. L'IFAC non assume responsabilità in ordine alla traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di pubblicazioni per finalità commerciale, si prega di rivolgersi all'IFAC tramite il seguente indirizzo: permissions@ifac.org.

INTRODUZIONE

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)

1. Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore relativamente alle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e alla relativa informativa nell'ambito della revisione del bilancio. In particolare, esso approfondisce le modalità con cui il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315¹ e il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330² ed altri principi di revisione internazionali applicabili debbano trovare applicazione in relazione alle stime contabili. Il presente principio di revisione include altresì regole e linee guida relative agli errori nelle singole stime contabili, nonché regole e linee guida in merito agli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione.

Natura delle stime contabili

2. Alcune voci di bilancio non possono essere quantificate con precisione ma soltanto stimate. Ai fini del presente principio di revisione, tali voci di bilancio sono definite stime contabili. La natura e l'attendibilità delle informazioni di cui la direzione dispone per supportare l'effettuazione di una stima contabile variano notevolmente, influenzando sul grado di incertezza associato alle stime contabili. Il grado di incertezza nella stima influisce, a sua volta, sui rischi di errori significativi nelle stime contabili, inclusa la loro suscettibilità ad ingerenze da parte della direzione, sia involontarie che intenzionali. (Rif.: Parr. A1-A11)

3. L'obiettivo della quantificazione delle stime contabili può variare in base al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e alla voce di bilancio in esame. L'obiettivo della quantificazione di alcune stime contabili è quello di prevedere l'esito di una o più operazioni, eventi o condizioni che rendono necessaria la stima contabile. Per altre stime contabili, incluse molte stime contabili del fair value, l'obiettivo della quantificazione è diverso e viene espresso in termini di valore di una operazione corrente, ovvero di una voce di bilancio sulla base delle condizioni prevalenti alla data della quantificazione, quale il prezzo di mercato stimato per una particolare categoria di attività o passività. Per esempio, il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile può richiedere una quantificazione del fair value basata su un'ipotetica operazione corrente tra parti consapevoli e disponibili (definite a volte "operatori sul mercato" o con termine equivalente) nell'ambito di una operazione conclusa a normali condizioni di mercato, piuttosto che regolata ad una data passata o futura.³

4. L'esistenza di una differenza tra il risultato di una stima contabile ed il corrispondente importo originariamente rilevato nel bilancio ovvero oggetto di informativa non costituisce necessariamente un errore del bilancio. Ciò avviene in particolare per le stime contabili del fair value, poiché il risultato considerato risente inevitabilmente dell'influenza di eventi o condizioni successivi alla data in cui la quantificazione è stata stimata ai fini del bilancio.

Data di entrata in vigore

5. Il presente di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che chiudono al 31 dicembre o successivamente.

OBIETTIVO

6. L'obiettivo del revisore è quello di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se, nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile:

¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, "L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera".

² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, "Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati".

³ Possono esistere definizioni differenti di fair value nei diversi quadri normativi sull'informazione finanziaria.

- a) le stime contabili, incluse quelle del fair value, rilevate ovvero oggetto di informativa nel bilancio, siano ragionevoli;
- b) la relativa informativa nel bilancio sia adeguata.

DEFINIZIONI

7. Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:

- a) **Stima contabile** - Un valore monetario approssimato per il quale non esiste un metodo di quantificazione preciso. Tale termine è utilizzato per un importo quantificato al fair value laddove vi sia incertezza nella stima, nonché per altri importi che richiedono una stima. Laddove il presente principio di revisione si occupa soltanto delle stime contabili che implicano una quantificazione del fair value, viene utilizzata l'espressione "stime contabili del fair value".
- b) **Stima puntuale del revisore o intervallo di stima del revisore** - Rispettivamente, il valore, o l'intervallo di valori, derivanti dagli elementi probativi, da utilizzare nella valutazione della stima puntuale della direzione.
- c) **Incertezza nella stima** - La suscettibilità di una stima contabile e della relativa informativa ad una intrinseca mancanza di precisione nella sua quantificazione.
- d) **Ingerenze da parte della direzione** - Una mancanza di neutralità da parte della direzione nella redazione delle informazioni.
- e) **Stima puntuale della direzione** - Il valore scelto dalla direzione per la rilevazione o l'informativa in bilancio di una stima contabile.
- f) **Risultato di una stima contabile** - Il valore monetario effettivo risultante dall'esito delle operazioni, eventi o condizioni sottostanti considerati per l'effettuazione della stima contabile.

REGOLE

Procedure di valutazione del rischio e attività correlate

8. Nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio e delle attività correlate al fine di acquisire una comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, come richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315,⁴ il revisore deve acquisire una comprensione di quanto segue allo scopo di formare una base per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi nelle stime contabili : (Rif.: Par. A12)

- a) le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile riguardanti le stime contabili, inclusa la relativa informativa di bilancio; (Rif.: Parr. A13-A15)
- b) in che modo la direzione identifica quelle operazioni, eventi e condizioni che possono dare origine alla necessità di rilevare le stime contabili ovvero darne informativa in bilancio. Nell'acquisire tale comprensione, il revisore deve svolgere indagini presso la direzione sui cambiamenti nelle circostanze che possano dare origine a nuove stime contabili ovvero rendere necessaria una rivisitazione di quelle già esistenti; (Rif.: Parr. A16-A21)
- c) in che modo la direzione effettua le stime contabili, e una comprensione dei dati su cui sono basate, inclusi: (Rif.: Parr. A22-A23)
 - (i) il metodo, compreso ove applicabile il modello, utilizzato nell'effettuazione della stima contabile; (Rif.: Parr. A24-A26)
 - (ii) i controlli rilevanti per la stima contabile; (Rif.: Parr. A27-A28)

⁴ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafi 5-6 e 11-12.

- (iii) se la direzione abbia utilizzato un esperto; (Rif.: Parr. A29-A30)
- (iv) le assunzioni sottostanti le stime contabili; (Rif. Parr. A31-A36)
- (v) se, rispetto al periodo amministrativo precedente, si sia verificato o avrebbe dovuto verificarsi un cambiamento nei metodi adottati per l'effettuazione delle stime contabili, ed in tal caso, per quale motivo; (Rif.: Par. A37)
- (vi) se la direzione abbia valutato l'effetto dell'incertezza nella stima e, in tal caso, con quali modalità. (Rif.: Par. A38)

9. Il revisore deve riesaminare il risultato delle stime contabili incluse nel bilancio del periodo amministrativo precedente, ovvero, ove applicabile, la loro successiva nuova quantificazione ai fini del periodo amministrativo in esame. La natura e l'estensione del riesame da parte del revisore tengono in considerazione la natura delle stime contabili e se le informazioni acquisite da tale esame siano rilevanti ai fini dell'identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi nelle stime contabili effettuate nel bilancio del periodo amministrativo in esame. Il riesame non intende tuttavia mettere in discussione i giudizi espressi nel corso dei periodi amministrativi precedenti che si basavano sulle informazioni disponibili all'epoca. (Rif.: Parr. A39-A44)

Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi

10. Nell'identificare e valutare i rischi di errori significativi, come richiesto nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315,⁵ il revisore deve valutare il grado di incertezza associato alla stima contabile. (Rif.: Parr. A45-A46)

11. Il revisore deve stabilire se, a suo giudizio, alcune delle stime contabili identificate come aventi un alto grado di incertezza diano origine a rischi significativi. (Rif.: Parr. A47-A51)

Risposte del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi

12. Sulla base dei rischi identificati e valutati di errori significativi, il revisore deve stabilire: (Rif. Par. A52)

- a) se la direzione abbia applicato appropriatamente le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile riguardanti la stima contabile; (Rif.: Parr. A53-A56)
- b) se i metodi per effettuare le stime contabili siano appropriati e siano stati applicati coerentemente, e se le eventuali modifiche nelle stime contabili o nel metodo per la loro effettuazione rispetto al periodo amministrativo precedente siano appropriate alle circostanze. (Rif.: Parr. A57-A58)

13. Nel rispondere ai rischi identificati e valutati di errori significativi, come richiesto nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330,⁶ il revisore deve porre in essere una o alcune delle seguenti attività, tenendo in considerazione la natura della stima contabile: (Rif.: Parr. A59-A61)

- a) stabilire se gli eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione forniscano elementi probativi riguardo la stima contabile; (Rif.: Parr. A62-A67)
- b) verificare le modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile e i dati sui quali essa è basata. Nel far questo, il revisore deve valutare se: (Rif.: Parr. A68-A70)
 - i) il metodo di quantificazione utilizzato sia appropriato nelle circostanze; (Rif.: Parr. A71-A76)
 - ii) le assunzioni utilizzate dalla direzione siano ragionevoli alla luce degli obiettivi di quantificazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile; (Rif.: Parr. A77-A83)
- c) verificare l'efficacia operativa dei controlli sulle modalità con le quali la direzione ha effettuato le stime contabili, insieme all'effettuazione di appropriate procedure di validità; (Rif.: Parr. A84-A86)

⁵ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 25.

⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 5.

d) sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima per valutare la stima puntuale della direzione. A tal fine: (Rif.: Parr. A87-A91)

i) quando il revisore utilizza assunzioni o metodi che sono diversi da quelli adottati dalla direzione, il revisore deve acquisire una comprensione delle assunzioni o dei metodi della direzione sufficiente per stabilire se la propria stima puntuale o il proprio intervallo di stima tengano conto delle variabili applicabili e per valutare eventuali differenze significative rispetto alla stima puntuale della direzione; (Rif.: Par. A92)

ii) quando il revisore conclude che sia appropriato utilizzare un intervallo di stima, egli deve restringere l'intervallo, in base agli elementi probativi disponibili, fino al punto in cui tutti i valori ricompresi nell'intervallo siano considerati ragionevoli. (Rif.: Parr. A93-A95)

14. Nel determinare gli aspetti di cui al paragrafo 12 o nel rispondere ai rischi identificati e valutati di errori significativi in conformità al paragrafo 13, il revisore deve considerare se siano necessarie competenze o conoscenze specifiche su uno o più aspetti delle stime contabili al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. (Rif.: Parr. A96-A101)

Ulteriori procedure di validità in risposta ai rischi significativi

Incertezza nella stima

15. Per le stime contabili che danno origine a rischi significativi, in aggiunta alle altre procedure di validità svolte per rispettare le regole del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330,⁷ il revisore deve valutare quanto segue: (Rif.: Par. A102)

a) in che modo la direzione abbia considerato assunzioni o risultati alternativi e per quali ragioni li abbia scartati, ovvero in quale altro modo abbia fronteggiato l'incertezza nell'effettuazione della stima contabile; (Rif.: Parr. A103-A106)

b) se le assunzioni significative utilizzate dalla direzione siano ragionevoli; (Rif.: Parr. A107-A109)

c) l'intenzione della direzione di porre in essere particolari linee di condotta e la sua capacità di farlo, se rilevante per la ragionevolezza delle assunzioni significative utilizzate dalla direzione ovvero l'appropriata applicazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria di riferimento. (Rif.: Par. A110)

16. Se, a giudizio del revisore, la direzione non abbia fronteggiato adeguatamente gli effetti dell'incertezza nella stima relativamente alle stime contabili che danno origine a rischi significativi, il revisore deve, se lo considera necessario, sviluppare un intervallo di stima con cui valutare la ragionevolezza della stima contabile. (Rif.: Parr. A111-A112)

Criteri di rilevazione e quantificazione

17. Per le stime contabili che danno origine a rischi significativi, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se:

a) la decisione della direzione di rilevare o meno le stime contabili nel bilancio; (Rif.: Parr. A113-A114)

b) il criterio di quantificazione prescelto per le stime contabili, (Rif.: Par. A115)

siano conformi alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Valutazione della ragionevolezza delle stime contabili e determinazione degli errori

18. Il revisore deve valutare, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se le stime contabili nel bilancio siano ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, ovvero se le stime contabili contengano errori. (Rif.: Parr. A116-A119)

Informativa relativa alle stime contabili

⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 18.

19. Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se l’informativa di bilancio relativa alle stime contabili sia conforme alle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. (Rif.: Parr. A120-A121)

20. Con riferimento alle stime contabili che danno origine a rischi significativi, il revisore deve valutare anche l’adeguatezza dell’informativa di bilancio sulla relativa incertezza nella stima, nel contesto del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. (Rif.:Parr. A122-A123)

Indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione

21. Il revisore deve riesaminare le valutazioni e le decisioni assunte dalla direzione nell’effettuazione delle stime contabili, al fine di identificare eventuali indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione stessa. Gli indicatori di possibili ingerenze non costituiscono di per sé errori ai fini della formulazione delle conclusioni sulla ragionevolezza di singole stime contabili. (Rif.: Parr. A124-A125)

Attestazioni scritte

22. Il revisore deve acquisire attestazioni scritte da parte della direzione e, ove appropriato, dai responsabili delle attività di governance, in merito al fatto che essi ritengono ragionevoli le assunzioni significative utilizzate per effettuare le stime contabili. (Rif.: Parr. A126-A127)

Documentazione

23. Il revisore deve includere nella documentazione della revisione:⁸

- a) gli elementi a supporto delle conclusioni del revisore sulla ragionevolezza delle stime contabili che danno origine a rischi significativi e sulla relativa informativa in bilancio;
- b) gli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione, ove presenti. (Rif.: Par. A128)

LINEE GUIDA ED ALTRO MATERIALE ESPLICATIVO

Natura delle stime contabili (Rif.: Par. 2)

A1. A causa delle incertezze insite nelle attività di impresa, alcune voci di bilancio possono essere soltanto stimate. Inoltre, le specifiche caratteristiche di un’attività, di una passività o di una componente di patrimonio netto, ovvero il criterio o il metodo di quantificazione prescritto dal quadro normativo sull’informazione finanziaria, possono dare origine alla necessità di stimare una voce di bilancio. Alcuni quadri normativi sull’informazione finanziaria prescrivono specifici metodi di quantificazione e l’informativa richiesta in bilancio, mentre altri quadri normativi sono meno specifici. L’Appendice al presente principio di revisione tratta le quantificazioni del fair value e la relativa informativa nei diversi quadri normativi sull’informazione finanziaria.

A2. Alcune stime contabili implicano un’incertezza nella stima relativamente bassa e possono dare origine a rischi minori di errori significativi, ad esempio:

- stime contabili che hanno origine in imprese che svolgono attività non complesse;
- stime contabili che sono effettuate e aggiornate di frequente poiché riguardano operazioni di routine;

⁸ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, “La documentazione della revisione contabile”, paragrafi 8-11 e paragrafo A6.

- stime contabili che derivano da dati che sono prontamente disponibili, quali i dati sui tassi di interesse pubblicati ovvero i prezzi di negoziazione dei titoli. Nel contesto di una stima contabile del fair value tali dati possono essere definiti “osservabili”;
- stime contabili del fair value in cui il metodo di quantificazione prescritto dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile è semplice e si applica agevolmente all’attività o alla passività che richiedono la quantificazione del fair value;
- stime contabili del fair value in cui il modello utilizzato per quantificare la stima contabile sia ben conosciuto o generalmente accettato, purché le assunzioni o gli input del modello siano osservabili.

A3. Per alcune stime contabili, tuttavia, può sussistere un’incertezza nella stima relativamente alta, in particolare ove esse si basino su assunzioni significative, ad esempio:

- stime contabili relative all’esito di contenziosi;
- stime contabili del fair value per strumenti finanziari derivati non negoziati in un mercato ufficiale;
- stime contabili del fair value per le quali viene utilizzato un modello altamente specializzato sviluppato dall’impresa o per il quale vi sono assunzioni o input non osservabili sul mercato.

A4. Il grado di incertezza nella stima contabile varia in base alla natura di quest’ultima, al fatto che esista un metodo o un modello generalmente accettato per l’effettuazione della stima contabile, e alla soggettività delle assunzioni utilizzate per effettuare la stima. In alcuni casi, l’incertezza associata ad una stima contabile può essere talmente elevata che i criteri di rilevazione previsti nel quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile non vengono rispettati e la stima contabile non può essere effettuata.

A5. Non tutte le voci di bilancio che richiedono la quantificazione del fair value, implicano un’incertezza nella stima. È il caso, per esempio, di alcune voci di bilancio per le quali esiste un mercato attivo e libero che offre informazioni prontamente disponibili e attendibili sui prezzi ai quali avvengono effettivamente gli scambi, nel qual caso l’esistenza di quotazioni ufficiali dei prezzi rappresenta solitamente il miglior elemento probativo del fair value. Tuttavia, l’incertezza nella stima può sussistere anche quando il metodo di valutazione e i dati sono ben definiti. Per esempio, la valutazione al prezzo di mercato di titoli quotati in un mercato attivo e libero può richiedere una rettifica se il portafoglio titoli posseduto è significativo in relazione al mercato o è soggetto a restrizioni in merito alla sua negoziabilità. Inoltre, sull’incertezza nella stima, possono incidere le circostanze economiche generali prevalenti in un dato momento, per esempio, la mancanza di liquidità in un particolare mercato.

A6. Ulteriori situazioni in cui le stime contabili, diverse da quelle del fair value, possono essere richieste, includono ad esempio:

- il fondo svalutazione crediti;
- l’obsolescenza delle rimanenze di magazzino;
- le obbligazioni di garanzia;
- il criterio di ammortamento o la vita utile dell’attività;
- l’accantonamento a fronte del valore contabile di un investimento la cui recuperabilità sia incerta;
- l’esito di contratti a lungo termine;
- i costi derivanti dalla definizione di contenziosi e da sentenze.

A7. Ulteriori situazioni in cui possono essere richieste stime contabili del fair value includono ad esempio:

- gli strumenti finanziari complessi, che non siano negoziati in un mercato attivo e libero;
- i pagamenti basati su azioni;
- gli immobili o i macchinari posseduti in vista della loro dismissione;

- alcune attività o passività acquisite in un'aggregazione aziendale, incluso l'avviamento e le attività immateriali;
- le operazioni che comportino lo scambio di attività e passività tra parti indipendenti senza alcun corrispettivo monetario, per esempio, una permuta di impianti operanti in diverse linee di attività.

A8. Una stima comporta valutazioni basate su informazioni disponibili al momento della redazione del bilancio. Per molte stime contabili, tali valutazioni comprendono la formulazione di assunzioni su aspetti che, al momento della stima, sono incerti. Il revisore non ha responsabilità nella previsione di condizioni, operazioni o eventi futuri che, se noti al momento della revisione, avrebbero potuto influenzare in modo significativo le azioni della direzione o le assunzioni da questa utilizzate.

Ingerenze da parte della direzione

A9. I quadri normativi sull'informazione finanziaria richiedono spesso neutralità, cioè assenza di ingerenze. Le stime contabili tuttavia non sono precise e possono essere influenzate dalla valutazione della direzione. Tale valutazione può implicare ingerenze involontarie o intenzionali da parte della direzione (ad esempio, come conseguenza della motivazione al raggiungimento di un risultato desiderato). La suscettibilità di una stima contabile ad ingerenze da parte della direzione aumenta con l'aumentare del grado di soggettività insito nella sua effettuazione. L'ingerenza involontaria da parte della direzione e la possibilità di un'ingerenza intenzionale della stessa sono intrinseche alle decisioni soggettive, spesso necessarie ai fini dell'effettuazione di una stima contabile. Nel caso di revisioni contabili ricorrenti, gli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione individuate nel corso della revisione svolta in periodi amministrativi precedenti influiscono sulla pianificazione e sulle attività di identificazione e di valutazione del rischio del periodo amministrativo in esame.

A10. L'ingerenza da parte della direzione può essere di difficile individuazione a livello di singolo conto. Essa può essere individuata soltanto qualora la si consideri congiuntamente a gruppi di stime contabili o a tutte le stime contabili, o nel caso la si esamini su un certo numero di periodi amministrativi. Sebbene alcune forme di ingerenza da parte della direzione siano intrinseche alle decisioni soggettive, nella formulazione di tali valutazioni può non sussistere l'intenzione da parte della direzione di fuorviare gli utilizzatori del bilancio. Ove, tuttavia, sussista l'intenzione di fuorviare, l'ingerenza da parte della direzione è di natura fraudolenta.

Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche^{8-bis}

A11. *(omissis)*.

Procedure di valutazione del rischio e attività correlate (Rif.: Par. 8)

A12. Le procedure di valutazione del rischio e le attività correlate richieste dal paragrafo 8 del presente principio di revisione aiutano il revisore a sviluppare un'aspettativa in merito alla natura e alla tipologia di stime contabili che un'impresa può avere. Il revisore considera principalmente se la comprensione acquisita sia sufficiente ad identificare e valutare i rischi di errori significativi in relazione alle stime contabili e a pianificare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti.

Acquisire una comprensione delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile (Rif.: Par. 8 a)

A13. Acquisire una comprensione delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile aiuta il revisore a stabilire, ad esempio, se esso:

- prescriba certe condizioni per la rilevazione⁹ o metodi per la quantificazione delle stime contabili;

^{8-bis} Si veda la sezione "Introduzione ai Principi di Revisione Internazionali" (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/10: Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche".

- specifici certe condizioni che consentano o richiedano la valutazione al fair value, per esempio, facendo riferimento alle intenzioni della direzione di porre in essere determinate azioni relativamente ad una attività o passività;
- specifici l’informativa obbligatoria o consentita.

L’ottenimento di tale comprensione fornisce altresì al revisore una base per discutere con la direzione sulle modalità con cui quest’ultima ha applicato le disposizioni inerenti la stima contabile, permettendogli di stabilire se queste siano state applicate in maniera appropriata.

A14. I quadri normativi sull’informazione finanziaria possono fornire linee guida alla direzione per la determinazione di stime puntuali laddove esistano delle alternative. Alcuni quadri normativi sull’informazione finanziaria, ad esempio, stabiliscono che la stima puntuale prescelta sia l’alternativa che rifletta la valutazione della direzione circa il risultato maggiormente probabile.¹⁰ Altri possono stabilire, ad esempio, l’uso di un valore ponderato atteso e attualizzato. In alcuni casi la direzione può essere in grado di effettuare direttamente una stima puntuale. In altri casi la direzione può essere in grado di effettuare una stima puntuale affidabile soltanto dopo aver considerato assunzioni ovvero risultati alternativi a partire dai quali è in grado di determinare una stima puntuale.

A15. I quadri normativi sull’informazione finanziaria possono richiedere di riportare informazioni relative alle assunzioni significative alle quali la stima contabile sia particolarmente sensibile. Inoltre, qualora esista un grado elevato di incertezza nella stima, alcuni quadri normativi sull’informazione finanziaria non consentono la rilevazione della stima contabile in bilancio, ma possono richiedere l’inclusione di specifiche informazioni nelle note al bilancio.

Acquisire una comprensione delle modalità con cui la direzione identifica la necessità di stime contabili (Rif.: Par. 8 b)

A16. La redazione del bilancio, richiede che la direzione stabilisca se un’operazione, un evento o una condizione diano origine alla necessità di effettuare una stima contabile, e che tutte le stime contabili necessarie siano state rilevate, quantificate e ne sia stata data informativa in bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

A17. L’identificazione da parte della direzione di operazioni, eventi o condizioni che diano origine alla necessità di effettuare una stima contabile è probabile che sia basata su:

- la conoscenza da parte della direzione dell’attività dell’impresa e del settore in cui opera;
- la conoscenza da parte della direzione dell’attuazione delle strategie di gestione nel periodo amministrativo in esame;
- ove applicabile, l’esperienza accumulata dalla direzione nella redazione dei bilanci dell’impresa nei periodi amministrativi precedenti.

In tali casi, il revisore può acquisire una comprensione delle modalità con cui la direzione identifica la necessità di stime contabili, principalmente svolgendo indagini presso la direzione stessa. In altri casi, qualora il processo adottato dalla direzione sia maggiormente strutturato, per esempio nel caso in cui la direzione abbia una funzione formale di gestione del rischio, il revisore può svolgere procedure di valutazione del rischio sui metodi e sulle prassi seguite dalla direzione nel riesame periodico delle circostanze che danno origine alle stime contabili e alla nuova effettuazione delle stime contabili, ove necessario. La completezza delle stime contabili rappresenta spesso

⁹ Molti quadri normativi sull’informazione finanziaria stabiliscono l’inclusione nello stato patrimoniale o nel conto economico di voci che soddisfino i relativi criteri di rilevazione. L’illustrazione dei principi contabili adottati ovvero l’inserimento di note in bilancio non sana la mancata rilevazione di tali voci, incluse le stime contabili.

¹⁰ Nei diversi quadri normativi sull’informazione finanziaria si possono utilizzare termini diversi per indicare le stime puntuali così determinate.

un importante aspetto oggetto di considerazione da parte del revisore, in particolare con riferimento alle stime contabili relative alle passività.

A18. La comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, acquisita nel corso dello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, insieme agli altri elementi probativi acquisiti durante lo svolgimento della revisione contabile, assistono il revisore nell'identificazione delle circostanze, o dei cambiamenti nelle circostanze, che possono dare origine alla necessità di una stima contabile.

A19. Le indagini presso la direzione sui cambiamenti nelle circostanze possono includere, ad esempio, indagini per stabilire se:

- l'impresa si sia impegnata in nuove tipologie di operazioni che possano dare origine a stime contabili;
- siano cambiate le condizioni delle operazioni che hanno dato origine a stime contabili;
- i principi contabili relativi alle stime contabili abbiano subito modifiche per via dei cambiamenti nelle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile o per altre ragioni;
- si siano verificate modifiche normative o di altra natura fuori dal controllo della direzione che possano richiedere alla direzione di rivedere o effettuare nuove stime contabili;
- si siano verificate nuove condizioni o eventi che possano dare origine alla necessità di effettuare nuove stime contabili ovvero una rivisitazione delle stesse.

A20. Nel corso della revisione contabile, il revisore può identificare operazioni, eventi e condizioni che diano origine alla necessità di effettuare stime contabili e che la direzione non ha identificato. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 tratta le circostanze in cui il revisore identifica un rischio di errore significativo che la direzione non ha identificato, inclusa la determinazione se esista una carenza significativa nel controllo interno in relazione al processo adottato dall'impresa per la valutazione del rischio.¹¹

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori

A21. Acquisire tale comprensione per le imprese di dimensioni minori è spesso meno complesso poiché le loro attività sono spesso limitate e le operazioni meno complesse. Inoltre, spesso un'unica persona, ad esempio il proprietario-amministratore, identifica la necessità di effettuare una stima contabile e il revisore può concentrare le indagini da svolgere di conseguenza.

Acquisire una comprensione delle modalità con cui la direzione effettua le stime contabili (Rif.: Par. 8 c)

A22. La redazione del bilancio richiede, inoltre, che la direzione istituisca processi relativi alla redazione dell'informazione finanziaria finalizzati all'effettuazione delle stime contabili, incluso un adeguato controllo interno. Tali processi comprendono:

- la selezione di principi contabili appropriati e l'indicazione di processi di stima, inclusi metodi e, ove applicabile, modelli di stima e valutazione appropriati;
- lo sviluppo o l'identificazione di dati e assunzioni pertinenti che influiscono sulle stime contabili;
- il riesame periodico delle circostanze che danno origine alle stime contabili e l'effettuazione di una nuova stima delle stesse ove necessario.

A23. Nell'acquisire una comprensione delle modalità con cui la direzione effettua le stime contabili, il revisore può considerare aspetti quali, ad esempio:

- le tipologie di conti o di operazioni cui le stime contabili fanno riferimento (per esempio, se le stime contabili derivino dalla registrazione di operazioni di routine e ricorrenti ovvero da operazioni non ricorrenti o inusuali);

¹¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 16.

- se la direzione abbia utilizzato tecniche di quantificazione riconosciute per effettuare particolari stime contabili e, in caso affermativo, con quali modalità;
- se le stime contabili siano state effettuate in base ai dati disponibili ad una data intermedia e, in caso affermativo, se e in che modo la direzione abbia tenuto in considerazione l'effetto di eventi, operazioni e cambiamenti nelle circostanze intercorrenti tra tale data e quella di fine periodo amministrativo.

Metodo di quantificazione, compreso l'utilizzo di modelli (Rif.: Par. 8 c) i)

A24. In alcuni casi, il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile può prescrivere il metodo di quantificazione per una stima contabile, per esempio, un particolare modello da utilizzare per la quantificazione di una stima del fair value. In molti casi, tuttavia, il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile non prescrive il metodo di quantificazione, ovvero può specificare metodi alternativi per la quantificazione.

A25. Qualora il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile non prescriva un particolare metodo da utilizzare nelle circostanze, gli aspetti che il revisore può considerare nell'acquisizione di una comprensione del metodo ovvero, ove applicabile, del modello utilizzato per effettuare le stime contabili includono ad esempio:

- le modalità con cui la direzione ha considerato la natura delle attività o passività oggetto di stima ai fini della selezione di un particolare metodo;
- se l'impresa opera nell'ambito di una particolare attività, settore o contesto in cui vi sono metodi comunemente utilizzati per l'effettuazione di una particolare tipologia di stima contabile.

A26. Possono sussistere maggiori rischi di errori significativi, per esempio, laddove la direzione abbia sviluppato al suo interno un modello da utilizzare per l'effettuazione della stima contabile ovvero si discosti dal metodo comunemente utilizzato in un particolare settore o contesto.

Controlli rilevanti per la stima contabile (Rif.: Par. 8 c) ii)

A27. Aspetti che il revisore può considerare nell'acquisizione di una comprensione dei controlli rilevanti includono, ad esempio, l'esperienza e la competenza di coloro che effettuano le stime contabili ed i controlli riguardanti:

- il modo in cui la direzione determina la completezza, pertinenza e accuratezza dei dati utilizzati per sviluppare le stime contabili;
- il riesame e l'approvazione delle stime contabili, incluse le assunzioni o gli input utilizzati per il loro sviluppo da parte della direzione, ad un livello appropriato e, ove opportuno, da parte dei responsabili delle attività di governance;
- la separazione delle funzioni tra coloro che impegnano l'impresa realizzando le operazioni sottostanti e coloro che sono responsabili dell'effettuazione delle stime contabili, incluso se l'attribuzione delle responsabilità tenga nel dovuto conto la natura dell'impresa e i suoi prodotti o servizi (per esempio, nel caso di un istituto finanziario di grandi dimensioni, un'opportuna separazione delle funzioni può includere una funzione indipendente responsabile delle stime e dell'approvazione della determinazione al fair value dei prezzi dei prodotti finanziari di proprietà dell'impresa, ricoperta da personale la cui retribuzione non sia legata a tali prodotti).

A28. Altri controlli possono risultare rilevanti ai fini dell'effettuazione delle stime contabili in base alle specifiche circostanze. Per esempio, qualora l'impresa utilizzi modelli specifici per l'effettuazione delle stime contabili, la direzione può mettere in atto direttive e procedure specifiche relativamente a tali modelli. Controlli rilevanti possono includere, per esempio, quelli previsti riguardo:

- la pianificazione e lo sviluppo, ovvero la selezione di un particolare modello per un determinato scopo;
- l'utilizzo del modello;
- il mantenimento e la convalida periodica dell'integrità del modello.

Utilizzo di esperti da parte della direzione (Rif.: Par. 8 c) iii)

A29. La direzione può avere l'esperienza e la competenza necessarie per effettuare le stime puntuali richieste, oppure può impiegare soggetti con tale esperienza e competenza. In alcuni casi, tuttavia, la direzione può avere la necessità di incaricare un esperto per effettuare tali stime o per fornire assistenza alla loro effettuazione. Tale necessità può derivare ad esempio:

- dalla natura specialistica degli aspetti che richiedono l'effettuazione di stime, ad esempio, la quantificazione delle riserve di minerali o idrocarburi nelle industrie estrattive;
- dalla natura tecnica dei modelli che soddisfano le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, come nel caso di alcune quantificazioni al fair value;
- dalla natura inusuale o non frequente della condizione, dell'operazione o dell'evento che richiede una stima contabile.

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori

A30. Nelle imprese di dimensioni minori, le circostanze che richiedono una stima contabile sono spesso tali che il proprietario-amministratore è in grado di effettuare la stima puntuale richiesta. In alcuni casi tuttavia sarà necessario ricorrere ad un esperto. Una discussione con il proprietario-amministratore all'inizio del processo di revisione sulla natura di eventuali stime contabili, sulla completezza delle stime contabili richieste e sull'adeguatezza del processo di stima può aiutare il proprietario-amministratore a decidere se sia necessario ricorrere all'utilizzo di un esperto.

Assunzioni (Rif.: Par. 8 c) iv)

A31. Le assunzioni costituiscono una componente integrante delle stime contabili. Nell'acquisire una comprensione delle assunzioni, sottostanti le stime contabili, il revisore può considerare aspetti che includono ad esempio:

- la natura delle assunzioni, considerando anche quali tra queste siano probabilmente da considerarsi assunzioni significative;
- le modalità con cui la direzione valuta se le assunzioni siano pertinenti e complete (cioè che tutte le variabili pertinenti siano state prese in considerazione);
- ove applicabile, le modalità con cui la direzione stabilisce che le assunzioni utilizzate siano tra loro coerenti;
- se le assunzioni riguardano aspetti che rientrano nell'ambito del controllo della direzione (per esempio, assunzioni relative ai programmi di manutenzione che possono influenzare la stima della vita utile di un'attività), e le modalità con cui essi si conformano ai piani dell'impresa e al contesto esterno, ovvero se riguardano aspetti al di fuori del controllo della direzione (per esempio, le assunzioni sui tassi di interesse, di mortalità, sui potenziali provvedimenti giudiziari o regolamentari, o la variabilità e la tempistica dei flussi di cassa futuri);
- la natura e l'ampiezza della documentazione, ove presente, a supporto delle assunzioni.

Per assistere la direzione nell'effettuazione delle stime contabili, è possibile che le assunzioni siano formulate o identificate da un esperto. Tali assunzioni, quando utilizzate dalla direzione, diventano le assunzioni della direzione.

A32. In alcuni casi, si può far riferimento alle assunzioni come input, per esempio, quando la direzione utilizzi un modello per effettuare una stima contabile, anche se il termine input può essere anche utilizzato per indicare i dati sottostanti ai quali le assunzioni specifiche sono applicate.

A33. La direzione può supportare le assunzioni con diverse tipologie di informazioni tratte da fonti interne ed esterne, la cui pertinenza e affidabilità sarà variabile. In alcuni casi, un'assunzione può essere fondata in modo attendibile sulle informazioni applicabili derivanti da fonti sia esterne (per esempio, i tassi di interesse pubblicati

ovvero altri dati statistici) sia interne (per esempio, informazioni storiche o condizioni precedenti di cui l'impresa abbia avuto esperienza). In altri casi, un'assunzione può essere più soggettiva, per esempio, qualora l'impresa non abbia esperienza o non disponga di fonti esterne cui attingere.

A34. Nel caso delle stime contabili del fair value, le assunzioni riflettono, ovvero sono coerenti con, ciò che, in una operazione conclusa a normali condizioni di mercato, le parti consapevoli e disponibili (definite a volte "operatori sul mercato" o con termine equivalente) utilizzerebbero per determinare il fair value allo scopo di scambiare un'attività o estinguere una passività. Le assunzioni specifiche varieranno anche in base alle caratteristiche dell'attività o della passività oggetto di valutazione, al metodo di valutazione utilizzato (per esempio, un approccio basato sul valore di mercato ovvero un metodo reddituale) e alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

A35. Con riguardo alle stime contabili del fair value, le assunzioni o gli input variano in base alla loro fonte e al loro fondamento come segue:

a) quelli che riflettono ciò che gli operatori sul mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo di un'attività o di una passività sviluppato in base ai dati di mercato, ottenuti da fonti indipendenti rispetto all'impresa che redige il bilancio (definiti a volte come "input osservabili" o con espressione equivalente);

b) quelli che riflettono le valutazioni proprie dell'impresa, in merito a quali assunzioni gli operatori sul mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività sviluppato in base alle migliori informazioni disponibili nelle circostanze (definiti a volte "input non osservabili" o con espressione equivalente).

In pratica, tuttavia, la distinzione tra a) e b) non è sempre evidente. Inoltre, può essere necessario che la direzione operi una selezione tra numerose assunzioni diverse utilizzate da diversi operatori sul mercato.

A36. La misura della soggettività, ad esempio stabilire se un'assunzione o un input sia osservabile, influenza il grado di incertezza nella stima e quindi la valutazione da parte del revisore dei rischi di errori significativi per una particolare stima contabile.

Modifiche nei metodi per l'effettuazione delle stime contabili (Rif.: Par. 8 c) v)

A37. Nella valutazione delle modalità con cui la direzione effettua le stime contabili, il revisore è tenuto a comprendere se, rispetto al periodo amministrativo precedente, si sia verificato o avrebbe dovuto verificarsi un cambiamento nei metodi adottati per l'effettuazione delle stime contabili. Può rendersi necessario modificare uno specifico metodo di stima in risposta ai cambiamenti nel contesto o nelle circostanze che interessano l'impresa o nelle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Se la direzione ha modificato il metodo per l'effettuazione delle stime contabili, è importante che essa sia in grado di dimostrare che il nuovo metodo sia più appropriato, o rappresenti di per sé una risposta a tali cambiamenti. Per esempio, qualora la direzione modifichi i criteri alla base dell'effettuazione di una stima contabile, passando da un approccio che faccia riferimento alle quotazioni di mercato ad un approccio che utilizza un modello, il revisore considererà criticamente se le assunzioni della direzione relative al mercato siano ragionevoli alla luce delle condizioni economiche.

Incertezza nella stima (Rif.: Par. 8 c) vi)

A38. Gli aspetti che il revisore può considerare al fine di comprendere se, e in caso affermativo, in che modo, la direzione abbia valutato l'effetto dell'incertezza nella stima includono, ad esempio:

- se, e in caso affermativo in che modo, la direzione abbia considerato assunzioni o risultati alternativi svolgendo, ad esempio, analisi di sensitività per determinare l'effetto delle modifiche nelle assunzioni su una stima contabile;
- in che modo la direzione determini la stima contabile qualora l'analisi indichi un certo numero di scenari di possibili esiti;
- se la direzione monitori i risultati delle stime contabili effettuate nel periodo amministrativo precedente, e se abbia risposto in modo appropriato al risultato di quelle procedure di monitoraggio.

Riesame delle stime contabili del periodo amministrativo precedente (Rif.: Par. 9)

A39. Il risultato di una stima contabile sarà spesso diverso dalla stima contabile rilevata nel bilancio del periodo amministrativo precedente. Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio allo scopo di identificare e comprendere le ragioni di tali differenze, il revisore può acquisire:

- informazioni in merito all'efficacia del processo adottato dalla direzione per la formulazione di stime nel periodo amministrativo precedente, da cui il revisore può valutare la probabile efficacia dell'attuale processo adottato dalla direzione;
- elementi probativi relativi alla nuova quantificazione, nel periodo amministrativo in esame, delle stime contabili effettuate nel periodo amministrativo precedente;
- elementi probativi relativi ad aspetti, quali l'incertezza nella stima, che possono essere soggetti ad obbligo di informativa in bilancio.

A40. Il riesame delle stime contabili del periodo amministrativo precedente può anche aiutare il revisore, nel periodo amministrativo in esame, ad identificare circostanze o condizioni che fanno aumentare la suscettibilità delle stime contabili ad essere oggetto di possibile ingerenza da parte della direzione ovvero indichino la presenza di tale ingerenza. Lo scetticismo professionale del revisore aiuta il medesimo nell'identificazione di tali condizioni o circostanze e nella determinazione della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure di revisione conseguenti.

A41. Anche il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240¹² richiede un riesame retrospettivo delle valutazioni e delle assunzioni della direzione riguardanti le stime contabili significative. Tale riesame viene condotto nell'ambito della regola per il revisore di definire e svolgere procedure volte al riesame delle stime contabili soggette a ingerenze che potrebbero rappresentare un rischio di errore significativo dovuto a frode, in risposta ai rischi di una forzatura dei controlli da parte della direzione. All'atto pratico, il riesame delle stime contabili del periodo amministrativo precedente, svolto come procedura di valutazione del rischio in conformità a quanto previsto nel presente principio di revisione, può essere condotto dal revisore congiuntamente con il riesame richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240.

A42. Il revisore può giudicare che un riesame più dettagliato è richiesto per quelle stime contabili che, nel corso della revisione svolta nel periodo amministrativo precedente, sono state identificate come aventi una elevata incertezza, ovvero per quelle stime contabili che sono cambiate in modo significativo rispetto al periodo amministrativo precedente. D'altra parte, per le stime contabili che derivano dalla registrazione di operazioni di routine e ricorrenti, il revisore può ritenere ad esempio che, ai fini del riesame, sia sufficiente l'applicazione di procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di valutazione del rischio.

A43. Per le stime contabili del fair value e per altre stime contabili basate sulle condizioni presenti alla data della quantificazione, può sussistere una variazione maggiore tra l'importo del fair value rilevato nel bilancio del periodo amministrativo precedente e il risultato o l'importo nuovamente stimato ai fini del periodo amministrativo in esame. Ciò avviene perché l'obiettivo della quantificazione per tali stime contabili riguarda le percezioni in merito al valore in un dato momento, che possono variare in modo significativo e rapidamente al variare del contesto nel quale opera l'impresa. Il revisore può quindi focalizzare il riesame sull'acquisizione di informazioni che siano rilevanti ai fini dell'identificazione e della valutazione dei rischi di errori significativi. Per esempio, in alcuni casi, acquisire una comprensione dei cambiamenti nelle assunzioni degli operatori sul mercato che hanno influito sul risultato di una stima contabile del fair value del periodo amministrativo precedente potrà difficilmente fornire informazioni rilevanti ai fini della revisione. In tal caso, la considerazione da parte del revisore del risultato delle stime contabili del fair value del periodo amministrativo precedente può essere diretta maggiormente verso la comprensione dell'efficacia del processo di stima precedentemente adottato dalla direzione, ossia le precedenti

¹² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, "Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio", paragrafo 32 b) ii).

esperienze della direzione, da cui il revisore può giudicare la probabile efficacia del processo attualmente adottato dalla direzione.

A44. Una differenza tra il risultato di una stima contabile e l'importo rilevato nel bilancio del periodo amministrativo precedente non rappresenta necessariamente un errore nel bilancio del periodo amministrativo precedente. Può tuttavia rappresentarlo, ad esempio, qualora la differenza scaturisca da informazioni di cui la direzione disponeva al momento in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente era stato completato, o che si potrebbe ragionevolmente presumere fossero state acquisite e tenute in considerazione nella redazione di quel bilancio. Molti quadri normativi sull'informazione finanziaria contengono linee guida sulla distinzione tra modifiche nelle stime contabili che costituiscono errori e modifiche che non lo sono, e sul trattamento contabile da seguire.

Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi

Incertezza nella stima (Rif.: Par. 10)

A45. Il grado di incertezza associato ad una stima contabile può essere influenzato da fattori quali:

- la misura in cui la stima contabile dipende da valutazioni soggettive;
- la sensitività della stima contabile alle modifiche nelle assunzioni;
- l'esistenza di tecniche di quantificazione ufficialmente riconosciute che possono mitigare l'incertezza nella stima (sebbene la soggettività delle assunzioni utilizzate come input possa comunque dare origine ad incertezza nella stima);
- l'estensione del periodo temporale della previsione, e la pertinenza dei dati desunti da eventi passati per prevedere eventi futuri;
- la disponibilità di dati attendibili provenienti da fonti esterne;
- la misura in cui la stima contabile si basa su input osservabili o non osservabili.

Il grado di incertezza associato ad una stima contabile può influenzare la suscettibilità della stima ad ingerenze.

A46. Gli aspetti che il revisore considera nella identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi possono includere altresì:

- la dimensione effettiva o attesa di una stima contabile;
- l'importo registrato della stima contabile (ossia, la stima puntuale della direzione) in relazione all'importo che il revisore si aspetta sia registrato;
- se la direzione abbia utilizzato un esperto per effettuare la stima contabile;
- l'esito del riesame delle stime contabili del periodo amministrativo precedente.

Elevata incertezza nella stima e rischi significativi (Rif.: Par. 11)

A47. Stime contabili che possono avere una elevata incertezza includono ad esempio:

- stime contabili che dipendono ampiamente da valutazioni soggettive, quali valutazioni sull'esito di contenziosi in corso o importo e tempistica dei flussi di cassa futuri dipendenti da eventi che rimarranno incerti ancora per molti anni;
- stime contabili che non sono calcolate utilizzando tecniche di quantificazione ufficialmente riconosciute;
- stime contabili in cui gli esiti del riesame da parte del revisore di stime contabili similari effettuate nel bilancio del periodo amministrativo precedente, indicano una sostanziale differenza tra la stima contabile originaria e il risultato effettivo;

- stime contabili del fair value per le quali è utilizzato un modello altamente specializzato sviluppato dall'impresa o per le quali non vi sono input osservabili.

A48. Una stima contabile apparentemente non significativa può potenzialmente dar luogo ad un errore significativo dovuto all'incertezza associata alla stima stessa; ossia, la dimensione dell'importo rilevato o oggetto di informativa in bilancio per una stima contabile può non essere un indicatore della sua incertezza.

A49. In alcune circostanze, l'incertezza nella stima è talmente elevata che non è possibile effettuare una stima contabile ragionevole. Il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile può quindi precludere la rilevazione della voce in bilancio, ovvero la sua quantificazione al fair value. In tali casi, i rischi significativi non si riferiscono solamente al fatto se una stima contabile debba essere rilevata, ovvero se debba essere quantificata al fair value, ma anche all'adeguatezza dell'informativa. Relativamente a tali stime contabili, il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile può richiedere l'informativa sulle stime contabili e sull'elevata incertezza nella stima ad esse associata (vedere paragrafi A120-A123).

A50. Qualora il revisore stabilisca che una stima contabile dia origine ad un rischio significativo, egli è tenuto ad acquisire una comprensione dei controlli dell'impresa, incluse le attività di controllo.¹³

A51. In alcuni casi, l'incertezza associata ad una stima contabile può far sorgere significativi dubbi in merito alla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570¹⁴ stabilisce regole e fornisce linee guida relativamente a tali circostanze.

Risposte del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi (Rif.: Par. 12)

A52. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 richiede al revisore di definire e svolgere procedure di revisione la cui natura, tempistica ed estensione sono in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi relativi alle stime contabili, sia a livello di bilancio che a livello di asserzioni.¹⁵ I successivi paragrafi A53-A115 trattano unicamente le risposte specifiche a livello di asserzioni.

Applicazione delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile (Rif.: Par. 12 a)

A53. Molti quadri normativi sull'informazione finanziaria prescrivono alcune condizioni per la rilevazione delle stime contabili e specificano i metodi per effettuarle nonché l'informativa richiesta. Tali disposizioni possono essere complesse e richiedere l'effettuazione di una valutazione soggettiva. Sulla base della comprensione acquisita nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, che possono essere suscettibili di errori applicativi o di interpretazioni diverse, diventano il punto focale dell'attenzione del revisore.

A54. Stabilire se la direzione abbia applicato in modo appropriato le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile si basa, in parte, sulla comprensione da parte del revisore dell'impresa e del contesto in cui opera. Per esempio, la quantificazione del fair value di alcune voci, quali le attività immateriali acquisite nel contesto di un'aggregazione aziendale, può implicare considerazioni specifiche che sono influenzate dalla natura dell'impresa e delle sue attività.

A55. In alcune situazioni, possono rendersi necessarie ulteriori procedure di revisione, quali l'ispezione da parte del revisore dell'attuale condizione fisica di un bene, per stabilire se la direzione abbia applicato in modo appropriato le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

A56. L'applicazione delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile richiede che la direzione consideri i cambiamenti nel contesto o nelle circostanze che interessano l'impresa. Per esempio, l'entrata in funzione di un mercato attivo per una particolare categoria di attività o passività può indicare che l'utilizzo del valore attuale dei flussi di cassa per stimare il fair value di tale attività o passività non sia più appropriato.

¹³ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 29.

¹⁴ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, "Continuità aziendale".

¹⁵ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafi 5-6.

Coerenza nei metodi ed elementi a supporto delle modifiche (Rif.: Par. 12 b)

A57. La considerazione da parte del revisore di una modifica in una stima contabile, ovvero nel metodo per effettuarla rispetto al periodo amministrativo precedente, è importante perché una modifica che non sia basata su un cambiamento nelle circostanze o su nuove informazioni è considerata arbitraria. Modifiche arbitrarie in una stima contabile danno luogo nel corso del tempo a bilanci incoerenti e possono dare origine a un errore nel bilancio ovvero costituire un indicatore di possibili ingerenze da parte della direzione.

A58. La direzione è spesso in grado di dimostrare di avere una valida ragione per una modifica nella stima contabile o nel metodo per effettuarla da un periodo amministrativo all'altro sulla base di un cambiamento nelle circostanze. Ciò che costituisce una valida ragione, nonché l'adeguatezza degli elementi a supporto dell'affermazione della direzione sull'effettivo cambiamento delle circostanze che avalli una modifica nella stima contabile o nel metodo per effettuarla, sono una questione di giudizio professionale del revisore.

Risposte del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi (Rif.: Par. 13)

A59. La decisione del revisore su quale attività svolgere, singolarmente o congiuntamente con altre, tra quelle riportate nel paragrafo 13, per rispondere ai rischi di errori significativi, può essere influenzata da aspetti quali:

- la natura della stima contabile, incluso se essa derivi da operazioni di routine o meno;
- se si ritiene che la procedura (o le procedure) fornisca efficacemente al revisore elementi probativi sufficienti e appropriati;
- il rischio identificato e valutato di errore significativo, incluso se esso sia un rischio significativo.

A60. Per esempio, nel valutare la ragionevolezza del fondo svalutazione crediti, una procedura efficace per il revisore può essere quella di esaminare gli incassi successivi congiuntamente con altre procedure. Quando l'incertezza associata a una stima contabile è elevata, per esempio, una stima contabile basata su un modello di proprietà per il quale vi siano input non osservabili, può essere necessaria una combinazione delle risposte ai rischi identificati e valutati riportate nel paragrafo 13 al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.

A61. Nei paragrafi A62-A95 vengono fornite ulteriori linee guida che spiegano le circostanze in cui può essere appropriata ognuna delle risposte.

Eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione (Rif.: Par. 13 a)

A62. Stabilire se eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione forniscono elementi probativi riguardo la stima contabile può essere una risposta appropriata quando ci si attende che tali eventi:

- si verifichino;
- forniscano elementi probativi che confermano o contraddicono la stima contabile.

A63. Gli eventi che si verificano fino alla data della relazione di revisione possono a volte fornire elementi probativi sufficienti ed appropriati su una stima contabile. Per esempio, la vendita di tutte le rimanenze di un prodotto ormai obsoleto poco tempo dopo la fine del periodo amministrativo può fornire elementi probativi riguardo la stima del suo valore netto di realizzo. In tali casi, può non sussistere la necessità di svolgere ulteriori procedure di revisione sulla stima contabile, purché siano acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo tali eventi.

A64. Per alcune stime contabili, è improbabile che gli eventi che si verificano sino alla data della relazione di revisione forniscano elementi probativi sulla stima contabile. Per esempio, lo sviluppo di condizioni o di eventi riguardanti alcune stime contabili avviene solamente nell'arco di lunghi periodi. Inoltre, in ragione dell'obiettivo della quantificazione di stime contabili al fair value, le informazioni successive alla fine del periodo amministrativo possono non riflettere gli eventi o le condizioni esistenti alla data del bilancio e possono quindi non essere pertinenti alla quantificazione della stima contabile del fair value. Il paragrafo 13 individua altre attività che il revisore può porre in essere in risposta ai rischi di errori significativi.

A65. In alcuni casi, eventi che contraddicono la stima contabile possono indicare che la direzione dispone di processi inefficaci per l'effettuazione delle stime contabili, o che vi sia un'ingerenza da parte della direzione nell'effettuazione di tali stime.

A66. Sebbene il revisore possa decidere di non adottare questo approccio in relazione a specifiche stime contabili, egli è tenuto al rispetto del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560.¹⁶ Al revisore è richiesto di svolgere procedure di revisione definite per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul fatto che siano stati identificati¹⁷ e appropriatamente rappresentati in bilancio¹⁸ tutti gli eventi verificatisi tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione che richiedono una rettifica del bilancio o l'inclusione di un'informativa nello stesso. Il lavoro che il revisore è tenuto a svolgere in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560 è particolarmente rilevante, in quanto la quantificazione di molte stime contabili, diverse dalle stime contabili del fair value, dipende solitamente dall'esito di condizioni, operazioni o eventi futuri.

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori

A67. Quando intercorre un periodo più ampio tra la data di chiusura dell'esercizio e la data della relazione di revisione, il riesame da parte del revisore degli eventi nel corso di tale periodo può rappresentare una risposta efficace per le stime contabili diverse dalle stime contabili del fair value. Questo potrebbe verificarsi in particolare modo in alcune imprese di dimensioni minori dirette dal proprietario, in special modo quando la direzione non abbia formalizzato procedure di controllo sulle stime contabili.

Verifica delle modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile (Rif.: Par. 13 b)

A68. La verifica delle modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile e dei dati sui quali essa si basa può rappresentare una risposta appropriata quando la stima contabile è una stima del fair value, sviluppata sulla base di un modello che utilizza input osservabili e non. Può essere appropriata anche quando per esempio:

- la stima contabile deriva da una elaborazione di routine di dati da parte del sistema contabile dell'impresa;
- il riesame da parte del revisore di stime contabili similari effettuate nel bilancio del periodo amministrativo precedente indica che il processo adottato dalla direzione nel periodo amministrativo in esame è probabilmente efficace;
- la stima contabile è basata su una popolazione numerosa di voci di natura simile che prese singolarmente non sono significative.

A69. La verifica delle modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile può ad esempio comportare:

- la verifica della misura in cui i dati sui quali si basa la stima contabile siano accurati, completi e pertinenti, e se la stima contabile sia stata determinata in modo appropriato utilizzando tali dati e le assunzioni della direzione;
- la considerazione della fonte, della pertinenza e attendibilità dei dati o delle informazioni esterni, inclusi quelli ricevuti da esperti esterni incaricati dalla direzione per assistere l'impresa nell'effettuazione della stima contabile;
- il ricalcolo della stima contabile, e il riesame delle informazioni sulla stima contabile ai fini della coerenza tra le stesse;
- la considerazione dei processi di riesame e di approvazione adottati dalla direzione.

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori

¹⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, "Eventi successivi."

¹⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, paragrafo 6.

¹⁸ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, paragrafo 8.

A70. Nelle imprese di dimensioni minori è probabile che il processo adottato per effettuare le stime contabili sia meno strutturato che nelle imprese di dimensioni maggiori. Le imprese di dimensioni minori, con un coinvolgimento attivo della direzione, possono non disporre di ampie descrizioni delle procedure contabili, di registrazioni contabili sofisticate o di direttive scritte. Anche se l'impresa non dispone di processi formali definiti, ciò non significa che la direzione non sia in grado di fornire elementi in base ai quali il revisore possa effettuare una verifica della stima contabile.

Valutazione del metodo di quantificazione (Rif.: Par. 13 b) i)

A71. Quando il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile non prescrive il metodo di quantificazione, valutare se il metodo utilizzato e gli eventuali modelli applicabili, siano appropriati alle circostanze è una questione oggetto di giudizio professionale.

A72. A tal fine, gli aspetti che il revisore può considerare includono ad esempio se:

- la base logica adottata dalla direzione per la scelta del metodo sia ragionevole;
- la direzione abbia valutato in misura sufficiente ed applicato in modo appropriato gli eventuali criteri previsti dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile per supportare il metodo scelto;
- il metodo sia appropriato alle circostanze data la natura dell'attività o della passività oggetto di stima e le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile pertinenti alle stime contabili;
- il metodo sia appropriato in relazione all'attività svolta dall'impresa, al settore di appartenenza ed al contesto in cui opera.

A73. In alcuni casi, la direzione può avere determinato che metodi diversi danno luogo ad una gamma di stime significativamente diverse tra loro. In tali casi, acquisire una comprensione delle modalità con cui l'impresa ha indagato sulle ragioni di tali differenze può aiutare il revisore a valutare l'appropriatezza del metodo scelto.

Valutazione dell'utilizzo dei modelli

A74. In alcuni casi e in particolare nell'effettuazione delle stime contabili del fair value, la direzione può utilizzare un modello. Se il modello utilizzato sia o meno appropriato alle circostanze può dipendere da diversi fattori, quali la natura dell'impresa e del suo contesto, incluso il settore in cui opera, e la particolare attività o passività oggetto di valutazione.

A75. La misura in cui le considerazioni che seguono sono pertinenti dipende dalle circostanze, incluso se il modello sia tra quelli disponibili sul mercato ad uso di un particolare settore, ovvero sia un modello di proprietà esclusiva. In alcuni casi un'impresa può utilizzare un esperto per sviluppare e verificare un modello.

A76. In relazione alle circostanze, gli aspetti che il revisore può altresì considerare nel verificare il modello includono, per esempio, se:

- il modello, prima dell'utilizzo, sia convalidato con riesami periodici per assicurare che sia ancora idoneo all'uso che si intende farne. Il processo di convalida dell'impresa può includere la valutazione:
 - della validità teorica e dell'integrità matematica del modello, inclusa l'appropriatezza dei suoi parametri;
 - della coerenza e della completezza degli input del modello rispetto alle prassi di mercato;
 - dell'output del modello in confronto con le operazioni effettive;
- esistano appropriate politiche e procedure di controllo sulle modifiche;
- il modello sia periodicamente tarato e verificato ai fini della sua validità, in particolare quando gli input sono soggettivi;
- siano effettuate rettifiche all'output del modello, incluso il caso di stime contabili del fair value, se tali rettifiche riflettano le assunzioni che gli operatori sul mercato utilizzerebbero in circostanze simili;

- il modello sia adeguatamente documentato, incluse le sue applicazioni e limitazioni previste e i suoi parametri chiave, gli input richiesti, e i risultati di eventuali analisi di convalida svolte.

Assunzioni utilizzate dalla direzione (Rif.: Par. 13 b) ii)

A77. La valutazione da parte del revisore delle assunzioni utilizzate dalla direzione si basa unicamente sulle informazioni a disposizione del revisore al momento della revisione contabile. Le procedure di revisione sulle assunzioni della direzione sono svolte nel contesto della revisione del bilancio dell'impresa, e non al fine di esprimere un giudizio sulle assunzioni in quanto tali.

A78. Gli aspetti che il revisore può considerare nel valutare la ragionevolezza delle assunzioni utilizzate dalla direzione includono ad esempio:

- se le singole assunzioni sembrano ragionevoli;
- se le assunzioni siano interdipendenti o tra loro coerenti;
- se le assunzioni sembrano ragionevoli ove considerate nel loro insieme o congiuntamente con altre assunzioni, sia per quella stima contabile sia per altre stime contabili;
- nel caso di stime contabili del fair value, se le assunzioni riflettano in modo appropriato assunzioni osservabili sul mercato.

A79. Le assunzioni alla base delle stime contabili possono riflettere l'esito che la direzione si attende di specifici obiettivi e strategie. In tali casi, il revisore può svolgere procedure di revisione per valutare la ragionevolezza di tali assunzioni considerando, ad esempio, se le stesse siano coerenti con:

- il contesto economico generale e le circostanze economiche specifiche dell'impresa;
- i piani dell'impresa;
- le assunzioni formulate in periodi amministrativi precedenti, se pertinenti;
- l'esperienza maturata dall'impresa o le condizioni da questa precedentemente sperimentate, nella misura in cui tali informazioni storiche possano essere considerate rappresentative delle condizioni o degli eventi futuri;
- altre assunzioni utilizzate dalla direzione relative al bilancio.

A80. La ragionevolezza delle assunzioni utilizzate può dipendere dalle intenzioni e dalla capacità della direzione di porre in essere certe azioni. La direzione spesso documenta i piani e le intenzioni relativi a specifiche attività o passività e ciò può essere richiesto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria. Sebbene l'estensione degli elementi probativi da acquisire in merito alle intenzioni e alla capacità della direzione sia una questione oggetto di giudizio professionale, le procedure del revisore possono includere:

- il riesame delle esperienze precedenti della direzione nella realizzazione delle intenzioni dichiarate;
- il riesame dei piani scritti e di altra documentazione, inclusi, ove disponibili, budget approvati in via formale, autorizzazioni o verbali degli organi sociali;
- l'indagine presso la direzione in merito alle motivazioni di una particolare linea di condotta;
- il riesame degli eventi verificatisi successivamente alla data di riferimento del bilancio e fino alla data della relazione di revisione;
- la valutazione della capacità dell'impresa di porre in essere particolari linee di condotta alla luce delle sue condizioni economiche, incluse le implicazioni derivanti dagli impegni già esistenti.

Tuttavia, alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria possono non consentire di tenere conto delle intenzioni o dei piani della direzione al momento dell'effettuazione delle stime contabili. Ciò avviene spesso per le stime contabili del fair value poiché l'obiettivo della loro quantificazione richiede che le assunzioni riflettano quelle utilizzate dagli operatori sul mercato.

A81. Gli aspetti che il revisore può considerare nel valutare la ragionevolezza delle assunzioni utilizzate dalla direzione sottostanti le stime contabili del fair value, oltre a quelli sopra esaminati se applicabili, possono includere, ad esempio:

- ove pertinenti, se, e in caso affermativo in che modo, la direzione abbia inserito specifici input di mercato nello sviluppo delle assunzioni;
- se le assunzioni siano coerenti con le condizioni di mercato osservabili e con le caratteristiche dell'attività o della passività oggetto di valutazione al fair value;
- se le fonti delle assunzioni formulate dagli operatori sul mercato siano pertinenti e affidabili, e in che modo la direzione abbia scelto le assunzioni da utilizzare nel caso esistano numerose assunzioni diverse formulate dagli operatori sul mercato;
- ove appropriato, se, e in caso affermativo in che modo, la direzione abbia considerato le assunzioni utilizzate in operazioni, attività o passività comparabili ovvero le informazioni ad esse relative.

A82. Inoltre, le stime contabili del fair value possono contenere sia input osservabili sia input non osservabili. Qualora le stime contabili del fair value siano basate su input non osservabili, gli aspetti che il revisore può considerare includono, per esempio, in che modo la direzione supporti quanto segue:

- l'identificazione delle caratteristiche degli operatori sul mercato pertinenti alle stime contabili;
- le modifiche che essa ha apportato alle proprie assunzioni per riflettere il proprio orientamento in merito alle assunzioni che sarebbero utilizzate dagli operatori sul mercato;
- se siano state incluse le migliori informazioni disponibili nelle circostanze;
- ove applicabile, il modo in cui le assunzioni tengono in considerazione operazioni, attività o passività comparabili.

Qualora vi siano input non osservabili, è più probabile che, al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, sia necessario che la valutazione da parte del revisore in merito alle assunzioni sia associata ad altre risposte di revisione ai rischi identificati e valutati di cui al paragrafo 13. In tali casi, può essere necessario per il revisore svolgere altre procedure di revisione, per esempio, esaminare la documentazione a supporto del riesame e dell'approvazione della stima contabile da parte di un livello appropriato della direzione e, ove opportuno, dei responsabili delle attività di governance.

A83. Nel valutare la ragionevolezza delle assunzioni a supporto di una stima contabile, il revisore può identificare una o più assunzioni significative. In tal caso, ciò può indicare che la stima contabile ha una elevata incertezza e può, pertanto, dare origine ad un rischio significativo. Ulteriori risposte di revisione ai rischi significativi vengono illustrate nei paragrafi A102-A115.

Verifica dell'efficacia operativa dei controlli (Rif.: Par. 13 c)

A84. La verifica dell'efficacia operativa dei controlli sulle modalità con cui la direzione effettua la stima contabile può rappresentare una risposta appropriata qualora il processo adottato dalla direzione sia stato ben configurato, messo in atto e mantenuto, per esempio quando:

- esistono controlli sul riesame e sull'approvazione delle stime contabili da parte di un livello appropriato della direzione e, ove appropriato, dei responsabili delle attività di governance;
- la stima contabile deriva dall'elaborazione di routine di dati da parte del sistema contabile dell'impresa.

A85. La verifica dell'efficacia operativa dei controlli è richiesta quando:

- a) la valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni include un'aspettativa da parte del revisore che i controlli sul processo stiano operando efficacemente; ovvero

b) le procedure di validità non forniscono, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati a livello di asserzioni.¹⁹

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori

A86. Nelle imprese di dimensioni minori possono esistere controlli sul processo per l'effettuazione di una stima contabile, ma le modalità formali con cui essi operano possono variare. Inoltre, le imprese di dimensioni minori possono stabilire che alcune tipologie di controlli non siano necessarie in ragione del coinvolgimento attivo della direzione nel processo di predisposizione dell'informazione finanziaria. Tuttavia, nel caso di imprese di dimensioni molto piccole, possono non essere presenti molti controlli che il revisore può identificare. Per questa ragione è probabile che la risposta del revisore ai rischi identificati e valutati abbia la natura di procedure di validità; in tal caso il revisore pone in essere una o alcune delle altre risposte di revisione di cui al paragrafo 13.

Elaborazione di una stima puntuale ovvero un intervallo di stima (Rif.: Par. 13 d)

A87. L'elaborazione di una stima puntuale ovvero un intervallo di stima per valutare la stima puntuale della direzione può rappresentare una risposta di revisione appropriata qualora ad esempio:

- una stima contabile non derivi dall'elaborazione di routine di dati da parte del sistema contabile;
- il riesame da parte del revisore di stime contabili similari effettuate nel bilancio relativo al periodo amministrativo precedente suggerisce che, probabilmente, il processo adottato dalla direzione nel periodo amministrativo in esame non sia efficace;
- i controlli dell'impresa nell'ambito e sui processi adottati dalla direzione per determinare le stime contabili non sono ben configurati o correttamente messi in atto;
- eventi o operazioni tra la data di fine periodo amministrativo e quella della relazione di revisione contraddicono la stima puntuale della direzione;
- esistono fonti alternative di dati pertinenti a disposizione del revisore che possono essere utilizzate nell'effettuare una stima puntuale o un intervallo di stima.

A88. Anche qualora i controlli da parte dell'impresa siano ben configurati e opportunamente messi in atto, sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima può rappresentare una risposta di revisione efficiente ed efficace ai rischi identificati e valutati. In altre situazioni, il revisore può considerare questo approccio quale parte della determinazione se siano necessarie procedure conseguenti e, in caso affermativo, della determinazione della loro natura ed estensione.

A89. L'approccio adottato dal revisore per sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima può variare in base a ciò che si considera più efficace nelle circostanze. Per esempio, il revisore può inizialmente sviluppare una stima puntuale preliminare e successivamente valutare la sua sensitività alle modifiche nelle assunzioni per accertare un intervallo di stima con cui valutare la stima puntuale della direzione. In alternativa, il revisore può iniziare sviluppando un intervallo di stima al fine di determinare, ove possibile, una stima puntuale.

A90. La capacità del revisore di effettuare una stima puntuale, piuttosto che un intervallo di stima, dipende da diversi fattori, incluso il modello utilizzato, la natura e l'ampiezza dei dati disponibili e l'incertezza connessa alla stima contabile. Inoltre, la decisione di sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima può essere influenzata dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, che può prescrivere la stima puntuale da utilizzare dopo aver considerato risultati e assunzioni alternativi, ovvero prescrivere un metodo di quantificazione specifico (per esempio, l'utilizzo di un valore atteso attualizzato ponderato per la probabilità).

A91. Il revisore può sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima in diversi modi, per esempio:

- utilizzando un modello, ad esempio uno che sia disponibile sul mercato ad uso di un certo settore, ovvero un modello di proprietà esclusiva o sviluppato dal revisore;

¹⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 8.

- sviluppando ulteriormente le considerazioni della direzione sulle assunzioni o sui risultati alternativi, ad esempio, introducendo un diverso insieme di assunzioni;
- impiegando o incaricando una persona con competenze specifiche per sviluppare o attuare il modello, ovvero per fornire assunzioni pertinenti;
- facendo riferimento ad altre condizioni, operazioni o eventi comparabili, ovvero, ove pertinente, a mercati per attività o passività comparabili.

Comprensione delle assunzioni o del metodo della direzione (Rif.: Par. 13 d) i)

A92. Quando il revisore elabora una stima puntuale o un intervallo di stima e utilizza assunzioni o un metodo diversi da quelli usati dalla direzione, il paragrafo 13 d) i) richiede che il revisore acquisisca una sufficiente comprensione delle assunzioni o del metodo utilizzati dalla direzione nell'effettuazione della stima contabile. Tale comprensione fornisce al revisore informazioni che possono essere pertinenti per l'elaborazione da parte dello stesso di una adeguata stima puntuale o intervallo di stima. Essa aiuta inoltre il revisore a comprendere e valutare eventuali differenze significative rispetto alla stima puntuale della direzione. Per esempio, una differenza può derivare dal fatto che il revisore ha utilizzato assunzioni diverse ma ugualmente valide rispetto a quelle utilizzate dalla direzione. Ciò può rivelare che la stima contabile è altamente sensibile a certe assunzioni e quindi soggetta ad una elevata incertezza, indicando che la stima contabile può rappresentare un rischio significativo. In alternativa, una differenza può essere dovuta ad un errore oggettivo da parte della direzione. A seconda delle circostanze, il revisore può ritenere utile, al fine di trarre le conclusioni, discutere con la direzione sugli elementi a supporto delle assunzioni utilizzate e della loro validità, e sulle eventuali differenze nell'approccio adottato per effettuare la stima contabile.

Restrizione dell'intervallo di stima (Rif.: Par. 13 d) ii)

A93. Quando il revisore conclude che sia appropriato utilizzare un intervallo di stima per valutare la ragionevolezza della stima puntuale della direzione (intervallo di stima del revisore) il paragrafo 13 d) ii) richiede che l'intervallo di stima includa tutti i "risultati ragionevoli" piuttosto che tutti i risultati possibili. Per essere utile, l'intervallo di stima non può contenere tutti i risultati possibili, poiché in tal caso sarebbe troppo ampio per poter essere efficace ai fini della revisione. L'intervallo di stima del revisore è utile ed efficace quando è sufficientemente ristretto da consentire al revisore di concludere se la stima contabile sia errata.

A94. Normalmente un intervallo di stima che sia stato ristretto fino a risultare uguale o inferiore alla significatività operativa per la revisione risulta adeguato ai fini della valutazione della ragionevolezza della stima puntuale della direzione. Tuttavia, in particolare per alcuni settori, può non essere possibile restringere l'intervallo di stima al di sotto di un tale ammontare. Ciò non preclude necessariamente la rilevazione della stima contabile. Può indicare tuttavia che l'incertezza associata alla stima contabile sia tale da dare origine ad un rischio significativo. Nei paragrafi A102-A115 sono illustrate ulteriori risposte di revisione ai rischi significativi.

A95. L'intervallo di stima può essere ristretto in modo che tutti i risultati in esso ricompresi siano considerati ragionevoli:

- a) eliminando dall'intervallo di stima quei risultati situati ai suoi estremi che il revisore giudica improbabile possano verificarsi;
- b) continuando a restringere l'intervallo di stima, sulla base degli elementi probativi disponibili, finché il revisore conclude che si considerano ragionevoli tutti i risultati compresi nell'intervallo di stima. In alcuni rari casi, il revisore può essere in grado di restringere l'intervallo di stima al punto che gli elementi probativi indicano una stima puntuale.

Considerare se siano necessarie competenze o conoscenze specifiche (Rif.: Par. 14)

A96. Nel pianificare il lavoro di revisione, il revisore è tenuto a stabilire la natura, la tempistica e l'estensione delle risorse necessarie per svolgere l'incarico di revisione.²⁰ Ciò può includere, secondo la necessità, il coinvolgimento di soggetti con competenze o conoscenze specifiche. Inoltre, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220 richiede al responsabile dell'incarico di convincersi che il team di revisione, e gli eventuali esperti esterni che non fanno parte del team di revisione, possiedano complessivamente la competenza e le capacità appropriate per svolgere l'incarico di revisione contabile.²¹ Durante lo svolgimento della revisione delle stime contabili il revisore può individuare, alla luce della sua esperienza e delle circostanze dell'incarico, la necessità di competenze o conoscenze specifiche da applicarsi in relazione ad uno o più aspetti delle stime contabili.

A97. Aspetti che possono influire sulla considerazione del revisore in merito alla necessità di competenze o conoscenze specifiche includono ad esempio:

- la natura dell'attività, della passività o della componente di patrimonio netto sottostante in una particolare attività o settore (per esempio, depositi minerari, attività agricole, strumenti finanziari complessi);
- un alto grado di incertezza nella stima;
- l'utilizzo di calcoli complessi o modelli specializzati, per esempio, quando si stimano fair value in assenza di un mercato osservabile;
- la complessità delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile pertinenti alle stime contabili, incluso se vi siano aree note per essere soggette a diverse interpretazioni o nel caso la prassi non sia uniforme o sia in via di definizione;
- le procedure che il revisore intende porre in essere in risposta ai rischi identificati e valutati.

A98. Per la maggior parte delle stime contabili, anche in presenza di incertezza nella stima, è improbabile che siano richieste competenze o conoscenze specifiche. Per esempio è improbabile che per valutare il fondo svalutazione crediti il revisore necessiti di competenze o conoscenze specifiche.

A99. Il revisore tuttavia può non avere le competenze o le conoscenze specifiche richieste quando l'aspetto in esame esuli dalla contabilità o dalla revisione contabile e può aver bisogno di ricorrere ad un suo esperto. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 620²² stabilisce regole e fornisce linee guida per determinare se sia necessario impiegare o incaricare un esperto del revisore e quali siano le responsabilità del revisore stesso nell'utilizzo del lavoro dell'esperto.

A100. Inoltre, in alcuni casi, il revisore può concludere che sia necessario acquisire specifiche competenze o conoscenze connesse con aree specifiche della contabilità o della revisione. Le persone in possesso di tali competenze o conoscenze possono essere impiegate dal soggetto incaricato della revisione o incaricate da un'organizzazione esterna. Qualora tali persone svolgano procedure di revisione sull'incarico, esse fanno parte del team di revisione e di conseguenza sono tenute al rispetto delle regole contenute nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220.

A101. In base alla comprensione e all'esperienza maturate dal revisore lavorando con un esperto o con altri soggetti con competenze o conoscenze specifiche, il revisore può considerare appropriato discutere con i soggetti coinvolti aspetti quali le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile per accertare che il loro lavoro sia rilevante ai fini della revisione.

Ulteriori procedure di validità in risposta ai rischi significativi (Rif.: Par. 15)

²⁰ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 300, "Pianificazione della revisione contabile del bilancio", paragrafo 8 e).

²¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220, "Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio", paragrafo 14.

²² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 620, "Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore".

A102. Nella revisione delle stime contabili che danno origine a rischi significativi, le ulteriori procedure di validità del revisore sono incentrate sulla valutazione:

- a) delle modalità con cui la direzione ha valutato l'effetto dell'incertezza sulla stima contabile, e l'effetto che tale incertezza può avere sull'adeguatezza della rilevazione della stima contabile nel bilancio;
- b) dell'adeguatezza della relativa informativa.

Incerteza nella stima

Considerazione da parte della direzione in merito all'incerteza nella stima (Rif.: Par. 15 a)

A103. La direzione può valutare assunzioni o risultati alternativi delle stime contabili mediante numerosi metodi, a seconda delle circostanze. Un metodo che la direzione può utilizzare è quello di effettuare un'analisi di sensitività. Ciò potrebbe implicare la determinazione di come varia l'importo monetario di una stima contabile in funzione di diverse assunzioni. Possono sussistere variazioni anche nelle stime contabili quantificate al fair value in ragione del fatto che diversi operatori di mercato utilizzeranno assunzioni diverse. Un'analisi di sensitività potrebbe portare allo sviluppo di un certo numero di scenari di risultati possibili, talvolta definiti dalla direzione, in un intervallo di risultati, come scenari "pessimistici" e "ottimistici".

A104. Una analisi di sensitività può dimostrare che una stima contabile non sia sensibile ai cambiamenti di particolari assunzioni. In alternativa, può dimostrare che la stima contabile sia sensibile ad uno o più assunzioni, sulle quali si concentrerà quindi l'attenzione del revisore.

A105. Con questo non si vuole sottintendere che un particolare metodo per affrontare l'incerteza nella stima (quale l'analisi di sensitività) sia più adatto di un altro, ovvero che la considerazione da parte della direzione di assunzioni o risultati alternativi debba essere effettuata mediante un processo dettagliato e supportato da un'ampia documentazione. Piuttosto, è importante se la direzione abbia valutato come l'incerteza possa influire sulla stima contabile e non il modo specifico in cui sia stato fatto. Di conseguenza, laddove la direzione non abbia considerato assunzioni o risultati alternativi, può essere necessario per il revisore discutere con la direzione, e richiedere un supporto, in merito alle modalità con cui quest'ultima ha affrontato gli effetti dell'incerteza sulla stima contabile.

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori

A106. Le imprese di dimensioni minori possono utilizzare strumenti semplici allo scopo di valutare l'incerteza nella stima. Oltre a riesaminare la documentazione disponibile, il revisore può acquisire ulteriori elementi probativi sulla considerazione da parte della direzione delle assunzioni o dei risultati alternativi, svolgendo indagini presso la direzione stessa. Inoltre, la direzione può non avere le competenze necessarie per considerare risultati alternativi o per fronteggiare altrimenti l'incerteza associata alla stima contabile. In tali casi, il revisore può illustrare alla direzione il processo o i diversi metodi disponibili per far questo, e la relativa documentazione. Ciò non modificherà tuttavia le responsabilità della direzione riguardanti la redazione del bilancio.

Assunzioni significative (Rif.: Par. 15 b)

A107. Una assunzione utilizzata nell'effettuazione della stima contabile può essere considerata significativa se una contenuta variazione della stessa potrebbe influenzare in modo significativo la quantificazione della stima contabile medesima.

A108. Gli elementi a supporto delle assunzioni significative derivanti dalle conoscenze della direzione possono essere acquisiti dai processi continuativi della direzione relativi all'analisi strategica e alla gestione dei rischi. Anche in mancanza di processi formali definiti, nel caso ad esempio delle imprese di dimensioni minori, il revisore può essere in grado di valutare le assunzioni mediante indagini e discussioni con la direzione, congiuntamente con altre procedure di revisione al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.

A109. Le considerazioni del revisore nel valutare le assunzioni della direzione sono descritte nei paragrafi A77-A83.

Intenzioni e capacità della direzione (Rif.: Par. 15 c)

A110. Le considerazioni del revisore in merito alle assunzioni della direzione e alle intenzioni e alla capacità della direzione stessa sono descritte nei paragrafi A13 e A80.

Elaborazione di un intervallo di stima (Rif.: Par. 16)

A111. Nella predisposizione del bilancio, la direzione può essere convinta di avere adeguatamente fronteggiato gli effetti dell'incertezza associata alle stime contabili che danno origine a rischi significativi. In alcune circostanze, peraltro, il revisore può considerare inadeguato l'operato della direzione. Ciò può verificarsi, ad esempio, laddove a giudizio del revisore:

- non sia stato possibile acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati mediante la valutazione da parte del revisore delle modalità con cui la direzione ha fronteggiato gli effetti dell'incertezza nella stima;
- sia necessario indagare ulteriormente sul grado di incertezza associato ad una stima contabile, per esempio, laddove il revisore sia a conoscenza di un'ampia variazione nei risultati corrispondenti a stime contabili simili in circostanze simili;
- non sia probabile che si possano acquisire altri elementi probativi, per esempio, mediante il riesame di eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione;
- possano esistere indicatori di ingerenze da parte della direzione nell'effettuazione delle stime contabili.

A112. Le considerazioni del revisore nel determinare un intervallo di stima sono descritte nei paragrafi A87-A95.

Criteri di rilevazione e quantificazione

Rilevazione delle stime contabili in bilancio (Rif.: Par. 17 a)

A113. Qualora la direzione abbia rilevato una stima contabile in bilancio, l'attenzione del revisore è incentrata nel valutare se la quantificazione della stima contabile sia sufficientemente affidabile da soddisfare i criteri di rilevazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

A114. Per quanto concerne le stime contabili che non sono state rilevate, la valutazione del revisore si concentrerà nell'accertare che siano stati effettivamente rispettati i criteri di rilevazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Anche qualora una stima contabile non sia stata rilevata, e il revisore concluda che tale trattamento sia appropriato, può essere necessario inserire nelle note al bilancio l'informativa relativa a tali circostanze. Ove applicabile, il revisore può inoltre stabilire che una stima contabile che sia stata identificata come avente un alto grado di incertezza sia un aspetto chiave della revisione contabile da comunicare nella relazione di revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701,²³ ovvero può considerare necessario inserire un richiamo d'informativa nella relazione di revisione (si veda il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706).²⁴ Se l'aspetto è identificato come un aspetto chiave della revisione contabile, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706 vieta al revisore di inserire un richiamo d'informativa nella relazione di revisione relativamente a tale aspetto.²⁵

Criteri di quantificazione per le stime contabili (Rif.: Par. 17 b)

A115. Per quanto concerne le stime contabili del fair value, alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria presumono che la possibilità di quantificare in modo affidabile il fair value sia un presupposto per poterne richiedere o consentire la quantificazione e la relativa informativa. In alcuni casi, è possibile che tale presupposto possa essere superato qualora, ad esempio, non vi sia un metodo o un criterio adeguato di

²³ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701, "Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente".

²⁴ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706, "Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente".

²⁵ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706, paragrafo 8 b).

quantificazione. In tali casi, la valutazione del revisore si concentra sull'appropriatezza delle motivazioni adottate dalla direzione per il superamento del presupposto relativo all'utilizzo del fair value stabilito dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Valutazione della ragionevolezza delle stime contabili e determinazione degli errori (Rif.: Par. 18)

A116. Sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore può concludere che tali elementi indichino che una stima contabile differisce dalla stima puntuale della direzione. Laddove la stima puntuale sia supportata da elementi probativi, la differenza tra la stima puntuale del revisore e quella della direzione costituisce un errore. Laddove il revisore abbia concluso che utilizzare il proprio intervallo di stima fornisce elementi probativi sufficienti ed appropriati, una stima puntuale della direzione che non sia compresa in tale intervallo di stima non avrebbe elementi probativi a suo sostegno. In tali casi, l'errore è pari almeno alla differenza tra la stima puntuale della direzione e il punto più vicino all'intervallo di stima del revisore.

A117. Qualora, rispetto al periodo amministrativo precedente, la direzione abbia modificato una stima contabile, o il metodo utilizzato per effettuarla, sulla base di una valutazione soggettiva relativa ad un cambiamento delle circostanze, il revisore, sulla base degli elementi probativi, può concludere che la stima contabile sia errata a motivo di una modifica arbitraria della direzione, ovvero può considerarla come un indicatore di possibili ingerenze da parte della direzione (si vedano paragrafi A124-A125).

A118. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450²⁶ fornisce linee guida su come distinguere le diverse tipologie di errori ai fini della valutazione da parte del revisore dell'effetto sul bilancio degli errori non corretti. Con riferimento alle stime contabili, un errore, causato da frode o da comportamenti o eventi non intenzionali, può derivare:

- da errori sui quali non sussista alcun dubbio (errori oggettivi);
- da differenze derivanti da valutazioni della direzione sulle stime contabili che il revisore considera irragionevoli, ovvero dalla scelta o dall'applicazione di principi contabili che il revisore considera inappropriata (errori soggettivi);
- dalla migliore stima, da parte del revisore, degli errori nelle popolazioni, che implica la proiezione degli errori identificati nei campioni di revisione alle intere popolazioni da cui i campioni sono stati tratti (errori proiettati).

In alcuni casi che riguardano le stime contabili, l'errore può derivare da una combinazione di tali circostanze, rendendo difficile o impossibile un'identificazione distinta.

A119. La valutazione della ragionevolezza delle stime contabili e della relativa informativa incluse nelle note al bilancio, siano esse stabilite dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile ovvero fornite volontariamente, implica essenzialmente le stesse tipologie di considerazioni che si applicano nella revisione delle stime contabili rilevate in bilancio.

Informativa relativa alle stime contabili

Informativa in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile (Rif.: Par. 19)

A120. La presentazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile comprende un'adeguata informativa sugli aspetti significativi. Il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile può consentire, o prescrivere, l'informativa relativa alle stime contabili, e alcune imprese possono fornire volontariamente ulteriori informazioni nelle note al bilancio. Tale informativa può includere, ad esempio:

- le assunzioni utilizzate;
- il metodo di stima utilizzato, inclusi eventuali modelli applicabili;

²⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450, *Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile*

- il criterio seguito per la scelta del metodo di stima;
- l'effetto di eventuali modifiche al metodo di stima rispetto al periodo amministrativo precedente;
- le fonti e le implicazioni dell'incertezza nella stima.

Tale informativa è rilevante per gli utilizzatori ai fini della comprensione delle stime contabili rilevate o oggetto di informativa in bilancio, ed è necessario acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati al fine di stabilire se l'informativa sia conforme alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

A121. In alcuni casi, il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile può stabilire un'informativa specifica sulle incertezze. Per esempio, alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria prescrivono:

- l'informativa sulle assunzioni chiave e sugli altri fattori di incertezza nella stima che comportano un rischio significativo di determinare una rettifica significativa dei valori contabili di attività e passività; tali disposizioni possono essere descritte utilizzando espressioni quali "principali cause di incertezza nella stima" o "stime contabili critiche";
- l'informativa sull'intervallo di stima dei possibili risultati, e sulle assunzioni utilizzate per la determinazione dello stesso;
- l'illustrazione delle informazioni sulla rilevanza delle stime contabili al fair value per la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'impresa;
- le informazioni qualitative, quali le esposizioni al rischio e la loro origine, gli obiettivi, le politiche e le procedure dell'impresa per la gestione del rischio e i metodi utilizzati per misurare il rischio e le eventuali modifiche di tali concetti qualitativi, rispetto al periodo amministrativo precedente;
- le informazioni quantitative, quali la misura in cui l'impresa è esposta al rischio, sulla base delle informazioni fornite al suo interno ai membri della direzione con responsabilità strategiche, inclusi il rischio di credito, il rischio di liquidità ed il rischio di mercato.

Informativa sull'incertezza per le stime contabili che danno origine a rischi significativi (Rif.: Par. 20)

A122. Con riferimento alle stime contabili aventi un rischio significativo, anche laddove l'informativa sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, il revisore può concludere che l'informativa relativa all'incertezza nella stima sia inadeguata alla luce delle circostanze e dei fatti in esame. La valutazione da parte del revisore in merito all'adeguatezza dell'informativa sull'incertezza nella stima aumenta di importanza quanto più ampio è l'intervallo dei possibili risultati della stima contabile rispetto alla significatività (si vedano le argomentazioni correlate al paragrafo A94).

A123. In alcuni casi, il revisore può considerare appropriato incoraggiare la direzione a descrivere, nelle note di bilancio, le circostanze relative all'incertezza nella stima. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705²⁷ fornisce linee guida in merito alle implicazioni sul giudizio del revisore qualora lo stesso ritenga che l'informativa sull'incertezza nella stima fornita dalla direzione in bilancio sia inadeguata o fuorviante.

Indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione (Rif.: Par. 21)

A124. Nel corso della revisione, il revisore può venire a conoscenza di valutazioni e decisioni della direzione che danno origine a indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione stessa. Tali indicatori possono influire sulle conclusioni del revisore relativamente al fatto che la sua valutazione del rischio e le relative risposte continuino ad essere appropriate, e che egli possa avere necessità di considerarne le implicazioni per il lavoro di revisione ancora da svolgere. Inoltre, essi possono influire sulla valutazione del revisore sul fatto che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700.²⁸

²⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, *Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente*

²⁸ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, *Formazione del giudizio e relazione sul bilancio*

A125. Gli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione relativamente alle stime contabili includono ad esempio:

- le modifiche alla stima contabile, o al metodo per effettuarla, laddove la direzione abbia effettuato una valutazione soggettiva in merito al verificarsi di un cambiamento nelle circostanze;
- l'utilizzo di assunzioni proprie dell'impresa per le stime contabili del fair value laddove queste non siano coerenti con le assunzioni osservabili sul mercato;
- la scelta o la formulazione di assunzioni significative che generano una stima puntuale a favore degli obiettivi della direzione;
- la scelta di una stima puntuale che può indicare un andamento ottimistico o pessimistico.

Attestazioni scritte (Rif.: Par. 22)

A126. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580²⁹ tratta l'utilizzo delle attestazioni scritte. A seconda della natura, della significatività e dell'ampiezza dell'incertezza nella stima, le attestazioni scritte sulle stime contabili rilevate o oggetto di informativa in bilancio possono includere attestazioni:

- sull'adeguatezza dei processi di quantificazione, inclusi le relative assunzioni e modelli, utilizzati dalla direzione nel determinare le stime contabili nell'ambito del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, e sulla coerenza di applicazione di tali processi;
- che le assunzioni riflettono in modo adeguato l'intenzione e la capacità della direzione di porre in essere specifiche linee di condotta per conto dell'impresa, laddove ciò sia pertinente per le stime contabili e l'informativa;
- che l'informativa relativa alle stime contabili è completa ed appropriata secondo il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- sull'assenza di eventi successivi che richiedano rettifiche alle stime contabili e all'informativa contenute nel bilancio.

A127. Per le stime contabili che non sono né rilevate né oggetto di informativa in bilancio le attestazioni scritte possono riguardare:

- l'appropriatezza degli elementi utilizzati dalla direzione per determinare che non siano stati soddisfatti i criteri di rilevazione e di informativa del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile (si veda il paragrafo A114);
- l'appropriatezza degli elementi considerati dalla direzione a supporto del mancato utilizzo del fair value quando ciò sia richiesto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa, per quelle stime contabili non valutate o non oggetto di informativa al fair value (si veda il paragrafo A115).

Documentazione (Rif.: Par. 23)

A128. La documentazione degli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione individuate nel corso della revisione aiuta il revisore a stabilire se la valutazione del rischio da parte del revisore e le relative risposte siano ancora appropriate, e a valutare se il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. Per esempio di indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione, si veda il paragrafo A125.

APPENDICE

(Rif.: Par. A1)

²⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580, *Attestazioni scritte*

Quantificazione del fair value e relativa informativa secondo diversi quadri normativi sull'informazione finanziaria

La finalità della presente appendice è solamente quella di fornire un esame generale delle quantificazioni del fair value e della relativa informativa secondo diversi quadri normativi sull'informazione finanziaria, a titolo di premessa e di contesto.

1. I diversi quadri normativi sull'informazione finanziaria stabiliscono o permettono diverse quantificazioni del fair value e informative di bilancio. Essi differiscono altresì per il diverso grado di linee guida fornite sui criteri di quantificazione delle attività e passività o sulla relativa informativa. Alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria forniscono linee guida vincolanti, altri forniscono linee guida generali, mentre altri non ne forniscono affatto. Inoltre, esistono anche certe prassi di quantificazione del fair value e della relativa informativa specifiche di particolari settori.
2. Le definizioni di fair value possono differire nell'ambito dei diversi quadri normativi sull'informazione finanziaria o possono differire per diverse attività, passività o informativa all'interno di un quadro particolare. Per esempio, il principio contabile internazionale 39³⁰ definisce il fair value come "il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta in una operazione conclusa a normali condizioni di mercato fra parti consapevoli e disponibili". Il concetto di fair value solitamente presuppone un'operazione corrente, piuttosto che con regolamento ad una data passata o futura. Di conseguenza, il processo per la quantificazione del fair value consiste nella ricerca del prezzo stimato a cui avverrebbe tale operazione. Inoltre, diversi quadri normativi sull'informativa finanziaria possono utilizzare termini diversi, quali "valore specifico per l'impresa", "valore d'uso", o altri termini simili, sempre rientranti nel concetto di fair value utilizzato nel presente principio di revisione.
3. I quadri normativi sull'informazione finanziaria possono trattare in modi diversi le variazioni nelle quantificazioni del fair value che si verificano nel tempo. Per esempio, un particolare quadro di riferimento sull'informazione finanziaria può stabilire che le variazioni nelle quantificazioni del fair value di certe attività o passività siano riflesse direttamente nel patrimonio netto, mentre altri potrebbero stabilire che tali variazioni siano riflesse nel conto economico. In taluni quadri di riferimento, la decisione se utilizzare la rilevazione contabile del fair value o di come applicarla è influenzata dall'intenzione della direzione di porre in essere certe linee di condotta in relazione a tali specifiche attività o passività.
4. I diversi quadri normativi sull'informazione finanziaria possono stabilire certe specifiche modalità per la quantificazione del fair value e per la relativa informativa fornita nel bilancio, e prescriberne o permetterne l'applicazione in gradi diversi. I quadri normativi sull'informazione finanziaria possono:
 - prescrivere specifiche disposizioni in merito alla quantificazione, alla presentazione e alla relativa informativa per certe informazioni inserite in bilancio, fornite nelle note al bilancio medesimo o presentate come informazioni supplementari;
 - consentire alcune quantificazioni utilizzando il fair value a scelta dell'impresa o solo quando siano stati rispettati taluni criteri;
 - prescrivere un metodo specifico di determinazione del fair value, per esempio utilizzando una valutazione indipendente o tramite specifiche modalità di utilizzo dei flussi di cassa attualizzati;
 - permettere una scelta del metodo di determinazione del fair value tra molteplici metodi alternativi (i criteri di selezione potrebbero essere forniti o meno dal quadro normativo sull'informazione finanziaria); ovvero
 - non fornire alcuna guida sulle quantificazioni del fair value, o sulla relativa informativa, aggiuntiva a quelle già note in quanto connesse a consuetudini o prassi, per esempio, di settore.

³⁰ IAS 39, "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione".

5. Alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria presuppongono che la possibilità di quantificare in modo attendibile il fair value di attività e passività sia un presupposto per poterne stabilire o consentire la quantificazione e la relativa informativa nel bilancio. In alcuni casi, tale presupposto può non realizzarsi quando un'attività o passività non abbia un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e quando altri metodi per effettuare una stima ragionevole del fair value siano chiaramente inappropriati o inutilizzabili. Alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria possono specificare una gerarchia dei fair value che distingua gli input da utilizzare nella determinazione del fair value da quelli che implicano input chiaramente "osservabili" sulla base di prezzi quotati e di mercati attivi, fino a quegli "input non osservabili" che implicano valutazioni dell'impresa sulle assunzioni che adotterebbero gli operatori sul mercato.
6. Alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria stabiliscono certe rettifiche specifiche o modifiche all'informazione sulla valutazione o altre considerazioni con riferimento a particolari attività o passività. Per esempio, la contabilizzazione degli investimenti immobiliari può richiedere che vengano apportate delle rettifiche ad una stima del valore di mercato, quali le rettifiche per previsti costi di conclusione della vendita, le rettifiche basate sullo stato e sull'ubicazione dell'immobile ed altri aspetti. Analogamente, se il mercato per una particolare attività non è un mercato attivo, le quotazioni di prezzo pubblicate possono dover essere rettificate o modificate per ottenere una misura del fair value più appropriata. Per esempio, i prezzi di mercato quotati possono non essere indicativi del fair value se il mercato presenta una scarsa attività, se il mercato non è ben strutturato, o se i volumi di unità negoziati sono ridotti in relazione al numero totale di unità negoziabili esistenti. Di conseguenza, tali quotazioni di mercato possono dover essere rettificate o modificate. Possono essere necessarie fonti di informazioni di mercato alternative per effettuare tali rettifiche o modifiche. Inoltre, in alcuni casi, può essere necessario considerare le garanzie collaterali attribuite (per esempio, laddove alcune tipologie di investimento in strumenti di debito sono assistite da garanzie collaterali) al fine di determinare il fair value o le eventuali perdite di valore di una attività o passività.
7. Nella maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria, alla base del concetto di quantificazione del fair value vi è il presupposto della continuità aziendale, quindi che l'impresa non abbia alcuna intenzione o necessità di liquidare, ridurre significativamente i propri volumi operativi o concludere un'operazione a condizioni sfavorevoli. Conseguentemente, in questo caso, il fair value non rappresenterebbe il corrispettivo che un'impresa si troverebbe a ricevere o pagare in un'operazione ad essa imposta, in una liquidazione non volontaria o in una vendita sottocosto. D'altra parte, le condizioni generali dell'economia o le condizioni specifiche di alcuni settori possono generare mancanza di liquidità nel mercato e richiedere che i fair value siano fondati su prezzi bassi, potenzialmente molto bassi. Un'impresa, comunque, può ritenere necessario prendere in considerazione la sua situazione economica od operativa corrente nel determinare il fair value delle sue attività e passività se ciò è prescritto o permesso dal suo quadro normativo sull'informazione finanziaria, e tale quadro può specificare o meno come ciò debba avvenire. Per esempio, il piano della direzione di cedere rapidamente un'attività per soddisfare specifici obiettivi d'impresa può essere rilevante per la determinazione del fair value di quella attività.

Prevalenza delle quantificazioni al fair value

8. Quantificazioni ed informativa di bilancio basate sul fair value si stanno sempre più diffondendo nei quadri normativi sull'informazione finanziaria. I fair value possono essere riflessi nel bilancio e possono influenzarne la predisposizione in diversi modi, compresa la quantificazione al fair value di:
 - specifiche attività o passività, quali titoli negoziabili o passività per estinguere una obbligazione derivante da uno strumento finanziario, che sono "marked-to-market" in modo continuativo o periodico;
 - specifiche componenti di patrimonio netto, per esempio nel caso della rilevazione, quantificazione e presentazione di alcuni strumenti finanziari con caratteristiche di patrimonio netto, quali un'obbligazione convertibile in azioni ordinarie dell'emittente a richiesta del relativo obbligazionista;

- attività o passività specifiche acquisite nel contesto di un'operazione di aggregazione aziendale. Per esempio, la determinazione iniziale dell'avviamento derivante dall'acquisizione di un'impresa in un'operazione di aggregazione aziendale è solitamente basata sulla quantificazione del fair value delle attività e passività identificabili acquisite e sul fair value del corrispettivo pagato;
- attività o passività specifiche rettificate al loro fair value in determinati casi. Alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria possono stabilire l'utilizzo di una quantificazione al fair value per una rettifica a un'attività o ad un gruppo di attività nell'ambito della determinazione di una perdita di valore, per esempio la verifica della perdita di valore dell'avviamento acquisito nel contesto di aggregazione aziendale sulla base del fair value di una specifica impresa operativa o unità che predispongono l'informativa finanziaria, il cui valore è quindi ripartito nel gruppo di attività e passività dell'impresa o dell'unità stessa al fine di ottenerne il valore implicito dell'avviamento da confrontare con il suo valore contabile;
- aggregazioni di attività e passività. In alcune circostanze, la quantificazione di una classe o gruppo di attività o passività richiede un'aggregazione dei fair value di alcune delle singole attività o passività in tale classe o gruppo. Per esempio, secondo il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa, la quantificazione di un portafoglio prestiti diversificato potrebbe essere determinata in base al fair value di alcune categorie di prestiti che costituiscono il portafoglio medesimo;
- informazioni riportate nelle note al bilancio o presentate come informazioni supplementari, ma non rilevate nel bilancio stesso.